

1. La questione da risolvere è quali siano i **requisiti** di accesso all'indennizzo forfettario privilegiato da parte dei successori o familiari dei "risparmiatori" come definiti dall'art. 502-bis della Legge e dall'art. 3, lett. b) del DM 10.5.2019. Una volta definiti i requisiti ne costituisce un corollario cosa debbano **attestare**.

2. Muovendo dal testo di legge l'art. 502-bis indica chiaramente che i requisiti (patrimonio mobiliare al 31.12.2018 inferiore a 100 mln di Euro o reddito dichiarato per il 2018 inferiore a 35.000 Euro) debbano essere posseduti dal **risparmiatore**, anche nel caso in cui il richiedente sia un successore o un familiare¹.

Da tale chiara e inequivoca enunciazione legislativa deriva che in tutti i casi in cui il risparmiatore al 31.12.2018 sia esistente il requisito è in capo a lui, come previsto dalla legge e, conseguentemente, sempre in capo a lui va attestato. In tal caso non sembra che debba esservi (e vada attestato) anche un requisito del successore: è ragionevole ritenere che il soggetto "debole" abbia la possibilità anche di cedere i propri titoli a parenti stretti ed eredi, senza che ciò faccia perdere il requisito, che rimane – si ripete - in capo al "risparmiatore", come definito dalla legge e dal DM.

Quanto detto dovrebbe risolvere il problema per tutti i casi di trasferimenti per successione "morits causa" intervenuti dopo il 31.12.2018 e per tutti quelli a titolo particolare "inter vivos" anche se intervenuti prima, se il risparmiatore è ancora in vita a tale data.

Rimarrebbero fuori essenzialmente i trasferimenti "morits causa" intervenuti prima del 31.12.2018 ed il caso residuale di trasferimenti "inter vivos" intervenuti prima e seguiti da morte dell'originario "risparmiatore" intervenuta prima del 31.12.2018.

Va subito detto che si tratta dei casi che meno presentano un rischio di elusione delle norme in quanto il trasferimento sarebbe comunque avvenuto "morits causa" o per atto tra vivi effettuato prima della conoscibilità dei requisiti necessari per l'indennizzo previsto dalla legge n. 145/2018 (e a cui sia seguito comunque l'evento di morte prima del 31.12.2018).

3. Nei casi che restano fuori dalla soluzione ex lege di cui al punto 2 potrebbe rilevare il dato del "successore". Ove così non fosse casi del genere potrebbero restare esclusi dalla possibilità di usufruire del rimborso forfettario privilegiato per ragioni essenzialmente casuali il che non sarebbe certamente in linea con la ratio delle norme.

A ben vedere, però, anche tali situazioni potrebbero almeno parzialmente trovare soluzione nella previsione legislativa, ove si presti attenzione alla circostanza che i due requisiti alternativi di cui all'art. 502-bis hanno fra loro natura molto diversa: il requisito patrimoniale ha natura statica, mentre quello reddituale ha natura dinamica. Come si vedrà a tale differenza appare ispirata anche

¹ Si riporta il testo della prima parte del comma: "Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i **risparmiatori** persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi - **che soddisfano una delle seguenti condizioni**: a) patrimonio mobiliare **di proprietà del risparmiatore** di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del **reddito complessivo del risparmiatore** ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita".

la previsione sulle attestazioni da presentare con la domanda di cui all'art. 4, comma 3, del DM 10.5.2019.

Muovendo dalla natura statica del requisito patrimoniale è allora possibile, se al 31.12.2018 il dato non è disponibile (in quanto il "possessore" è deceduto prima), intendere il riferimento al patrimonio posseduto "al 31.12.2018" come un riferimento all'ultimo dato "di stock" in capo al risparmiatore che sia possibile rilevare dopo la liquidazione ed entro tale data.

Nel caso del requisito reddituale la soglia di "bisogno" indicata dalla legge è riferita alla sua condizione reddituale nel periodo immediatamente antecedente l'emanazione della legge e sarebbe un'operazione troppo artificiale e soggetta al caso quello di sostituire il dato di flusso del 2018 con l'ultimo antecedente disponibile (o, ancora peggio con un dato infrannuale).

E' dunque nel solo caso di "risparmiatore" morto prima del 31.12.2018 che (salvo voler escludere la possibilità di accesso al requisito) può assumere rilievo il reddito del "successore" o del "familiare", che sarebbe l'unico dato disponibile per consentire l'accesso al requisito. In concreto avrebbe diritto all'indennizzo un "successore" o "familiare" che:

- abbia ricevuto dopo la liquidazione e prima del 31.12.2018 i titoli da un de cuius (o da un trasferente poi deceduto prima di tale data) con patrimonio mobiliare inferiore ai 100 mln di Euro al momento del decesso; ovvero
- sia succeduto a un risparmiatore dopo la liquidazione e prima del 31.12.2018 e abbia lui stesso un reddito 2018 inferiore ai 35.000 euro.

Coerente con tale soluzione è la lettera dell'art. 4, comma 3, capoverso, lett. a) del DM², che appunto prevede che venga attestata "la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del **risparmiatore** di valore inferiore a 100.00 Euro" (senza indicare una data o un periodo) "oppure l'ammontare del reddito complessivo **dell'avente diritto** ai fini" IRPEF "inferiore a 35.000 Euro nell'anno 2018".

L'"avente diritto" di cui alla seconda parte della lett. a) sarebbe il risparmiatore nella gran parte dei casi e il successore o familiare nel caso particolare che sopra si è ricostruito.

² "All'istanza deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:

a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l'ammontare del reddito complessivo dell'avente diritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018".